

Ball

21/4/1944

IL COMMISSARIO
per la liquidazione degli usi civili
nella Lombardia o Basso Veneto
con SEDE in MILANO

Dott. LUIGI GURGO

Cron. N. 3017
Rep. N. 622

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

21/4/1944

nella procedura di scioglimento della promiscuità
esistente tra il Comune di Berbenno in Prov. di
Sondrio, ed i Consorzi di Prato Maslino e Vignone,
Galdenno Isio, Disone.

IL COMMISSARIO
per la liquidazione degli usi civici
nella Lombardia o Basso Veneto
con SEDE in MILANO

Dott. LUIGI GURGO

Cron. N. 3017
Rep. N. 622

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella procedura di scioglimento della promiscuità
esistente tra il Comune di Berbenno in Prov. di
Sondrio, ed i Consorzi di Prato Maslino e Vignone,
Caldenno Isio, Disono.

Ritenuto che nella pratica di riordinamento degli usi civici nel Comune di Berbenno quest'Ufficio si era trovato di fronte a tre condomini di tipo antico germanico, che, per il fatto che il Comune aveva la proprietà degli alberi, la popolazione vi aveva l'uso civico e numerosi privati avevano la proprietà del pascolo, presentavano l'apparenza di antichi demani comunali o frazionali, deformatisi per il prevalere di interessi particolari su quelli della comunità; che questo Commissario emise un Decreto col quale dichiarava tali condomini terre di demanio civico delle rispettive frazioni;

- che insorgevano contro tale Decreto i tre Consorzi, e la pratica passava alla sede contenziosa.

- che con sentenza 29 ottobre 1929 passata in giudicato, premesso che i consorti avevano vinto la suddetta presunzione di demanialità con prove documentali e presunzioni, si dichiarava che i suddetti Consorzi costituivano condominio promiscuo nel quale il diritto del Comune era rappresentato dalla proprietà delle piante (godimento patrimoniale del ceduo, e godimento demaniale della popolazione che vi esercita l'uso civico essenziale della raccolta della legna per il fuoco e delle strame) e il diritto dei consorti era rappresentato dalla proprietà del pascolo o meglio dell'erba che serve al pascolo e che cresce anche nella zona boscata al disopra della linea dei termini, e da un diritto di legnatico sulla suddetta zona boscata (raccolta della legna per la cottura dei latticini e per l'uso domestico dei pastori, taglio di piante di alto fusto per la riparazione delle cascine (uso promiscuo), e dichiarava che detto condominio doveva essere sciolto ai sensi dell'art. 8 della legge sugli usi civici con la divisione dei comprensori in base al valore dei rispettivi diritti;

- Che la pratica veniva rimessa in sede amministrativa e l'incaricato perito formava il progetto divisionale come segue: per stabilire i confini del-

la zona promiscua riuniva i rappresentanti dei singoli consorzi ricevendone nel verbale 22 settembre 1932 le dichiarazioni e fissando nel tipo la linea verde di demarcazione; poi per ciascun consorzio fissava i dati catastali ed il valore di stima dei singoli comprensori; faceva notare che vi erano alcuni numeri di mappa dei quali i rappresentanti dei Consorzi affermavano la non appartenenza alla zona promiscua, cosicchè non avrebbero dovuto essere inclusi nella zona da dividere, ma osservava che se anche fossero vere e provate tali affermazioni, l'appartenere ed il non appartenere alla comunione non avrebbe influito sull'operazione di divisione, perchè quei terreni si sarebbero dovuti assegnare lo stesso nella divisione ai consorzi, dato che le poche piante sparse qua e là specialmente nelle parti più basse, non avrebbero avuto influenza sulla qualifica di quei terreni come pascoli ed incolti; valutava poi la quota di condominio, prendendo a base il numero dei consorziati, la contabilità comunale per il prodotto del terreno boscato, il fabbisogno di legna per ciascun consorzio e formava le rispettive quote divisionali, lasciando in uso dei consorziati l'acquedotto esistente sul mappale n. 4067/p. ed i fabbricati esistenti sulla quota da assegnarsi al Comune;

- Che il progetto veniva depositato, pubblicato e notificato a' sensi di legge -
- Che il Comune di Barbengo ed i tre ~~Comuni ed i tre~~ Consorzi suddetti fecero opposizione, e nel giudizio intervennero alcuni particolari, e cioè Speciali Claudio ed Egidio e Tirinzoni Pietro.
- Che questo Commissario con sentenza 15 giugno 1936 giudicando sulle suddette opposizioni, dichiarava che i numeri mappali ed i confini della zona promiscua tra il Comune di Barbengo e sue Frazioni ed i consorzi, erano quelli concordemente stabiliti dalle dichiarazioni consacrate nel verbale 22 Settembre 1932;
- che su tutti i suddetti mappali vi erano le ragioni di condominio del Comune di Barbengo e dei consorzi come stabilite nella sentenza 29 ottobre 1929, anche se vi erano zone boschive ben distinte da quelle pascolive;
- che il criterio per la divisione doveva essere quello obiettivo della ripartizione del comprensorio secondo i rispettivi diritti dei due condomini, e cioè il Comune da una parte ed il Consorzio dall'altra, senza riguardo alla natura dei terreni, se boschiva o pascoliva, salvo che in via conciliativa le parti condividenti si accordassero per

fare nel miglior modo possibile salvo il bosco al Comune e salvo il pascolo al Consorzio;

- che oggetto della divisione erano i comprensori originari, indipendentemente dalla divisioni o cessioni già avvenute nel seno di ogni consorzio e delle cessioni fatte da questo a particolari, e conseguentemente dichiarava che i terreni della zona promessa posseduti dal Consorzio di Duone e dai Signori Speciali e Tirinzoni dovevano, ai fini della divisione, venire compresi nella comprensorio dell'originario Consorzio di Prà Isio e Galdeano, salvo gli sventi causati da quest'ultimo i loro diritti sulla quota divisionale che sarebbe stata assegnata al suddetto Consorzio originale;

- che per la valutazione dei rispettivi diritti doveva seguirsi il criterio obiettivo della natura e della produttività del suolo e del suo possibile razionale sfruttamento;

- che i fabbricati e gli acquedotti esistenti nella zona promessa dovevano seguire come accessione la quota divisionale sulla quale si trovavano, e dovevano essere calcolati nel valore di stima delle rispettive quote.

- Rimetteva quindi la pratica in sede amministrativa per la revisione del progetto purchè fosse conforma-

to ai suddetti *oviteri*.

- Ritenute che successivamente, a seguito del burocratico ufficio di questo Commissariato e del suo incaricato Istruttore Dott. Ing. Pietro Inglese, tra le parti che, secondo la sentenza giudicata, avevano diritto a intervenire alla divisione, e cioè il Comune di Barberno ed i consorzi di Prato Maslino e Vignone e di Galdeano Isio, si addivenne ad una conciliazione della controversia insorta in merito allo scioglimento della promiscuità, conciliazione di cui si è fatto risultare in un verbale di bonario accordo ricevuto il 28 Agosto 1940 dall'incaricato di questo Commissariato dott. Ing. Pietro Inglese, nel quale intervennero le parti regolarmente rappresentate, e cioè il rag. Menghi Agostino, Podestà del Comune di Barberno, e i signori Bassi Giuseppe, Dassogno Luigi, Spandri Giovanni e Forno Giacomo nella loro qualità di Delegati del Consorzio di Prato Maslino e Vignone, ed i Signori Salinetti Giovanni, Rossi Simone e Rossi Pietro nella loro qualità di delegati del Consorzio di Isio Galdenno;

- che al bonario accordo presero parte anche i delegati del Consorzio di Dusone signori Fumasono Giovanni, Salinetti Giacomo e Scarafoni Luigi per

la parte che detto Consorzio interessava.

- Che i predetti si accordavano di addivenire allo scioglimento della promiscuità di cui trattasi assegnandosi reciprocamente i seguenti terreni:

I°) - a) al Consorzio di PRATO MASLINO- VIGNONE: la zona di terreno distinta in mappa di Berbenno al foglio II n. 18; Foglio III; Foglietti n. 3/a - 4/b - 5 Foglio V: mapp.n. 28 = 151; Foglio VI: mapp.n. 1 = 2/a - 4/a - della superficie di ett. 63.28.80 con la rendita censuaria di Lire 119,31; valore lire 950.

b) al Comune di BERBENNO i mappali: al foglio II: n. 3 = 13 = 17 = 19; al foglio III: il n. 2; al foglio IV: n. 3/b - 4/a; al foglio V i numeri 26 = 27 = 128 = 150 = 188; al foglio VI i numeri 2/b - 4/b - 5, di ettari 303.80.20; rendita censuaria lire 964,96 - valore Lire 71.970.

II°) - a) AL CONSORZIO DI PRATO ISIO-CALDENNO: la porzione di terreno distinta nella mappa di Berbenno come segue:

Foglio IV: mapp.n. 21 = 22; Foglio VII: mapp.n. 3 per una superficie di ettari 79.89.20 e con una rendita censuaria di Lire 161,48; Valore L. 9221.-

b) Al Comune di BERBENNO i mappali: al foglio IV: n. 20 - 23 = 24 = 25; al foglio VII:

n. I = 21 = 22 =, di complessivi ettari 287.44.80
con la rendita censuaria di lire 813.32 - valore
Lire 63.868,75.

III° - a) AL CONSORZIO DI DUSONE la porzione di
terreno distinta nella mappa di Berbenno come se-
gue:

al foglio IV: mapp.n. 18 = 19 = di ettari 53.08.40
con la rendita censuaria di lire 212.33 - valore
Lire 15.924, 75.

b) Al Comune di Berbenno i mappali:

al Foglio IV: n. 26; foglio VIII: n. 2 di ettari
5.92.40, con la rendita censuaria di Lire 143.70
valore Lire 10.777,50;

Considerato che un tale accordo appare accettabile
tenendo conto delle statuizioni contenute nella ci-
tata sentenza 15 giugno 1936 di questo Commissaria-
to, risultando vantaggioso per l'interesse degli
abitanti del Comune e dei Consorzi interessati, non-
chè per la stessa economia dei luoghi, cosicchè
le ragioni di tutti gli aventi diritto vengono ad
essere equamente riconosciute.

- Che pertanto l'accordo come sopra intervenuto
può essere omologato sia per ragioni di forma che
di sostanza;

- Che quanto alla forma esso infatti è stato rice-

vuto dall'incaricato di questo Commissario e ciò
espressamente delegato; all'accordo stesso hanno ac-
derito tutti gl'interessati; il Podestà di Berbenno
ha preso la sua regolare delibera, resa esecutiva
dall'autorità tutoria e quanto al merito lo sciogli-
mento della promiscuità appare conforme a legge ed è
avvenuta con equo contemperamento delle ragioni di
tutte le parti;

Visti gli art. 8 e 29 della legge 16 giugno 1927
n.1766, e 17 del regolamento 26 febbraio 1928 n.
332.

A P P R O V A

e rende esecutivo il verbale di bonario accordo in
data 28 agosto 1940 redatto in Berbenno avanti al
Delegato di zona del Commissariato uni civivi di Mi-
lano Dott.Ing. Pietro Inglese tra il Comune di Ber-
benno rappresentato dal suo Podestà Sig. Agostino
Menghi ed i rappresentanti del Consorzio di Prato
Maslino e Vignone, del Consorzio di ~~xxxx~~ Isio Cal-
denno e del Consorzio di Duseo, e, a definizione e
scioglimento della promiscuità di cui in narrativa:

A S S E G N A

in piena ed assoluta proprietà, restando liberati
dall'uso civico essenziale della raccolta della leg-
na per il fazzo e dello strame, i terreni assegna-

ti ai suddetti Consorzi:

1°

AL CONSORZIO DI PRATO MASLINO-VIGNONE LA ZONA DI
TERRENO distinta in mappa di Berbenno al Foglio
II. n. 18 - Foglio III. n. 3/a = 4/b = 5; Foglio
V. n. 28 = 151 - Foglio VI n. 1 - 2/a = 4/a = della
superficie di Ettari 63. 28.80 con la rendita cen-
suaria di lire 119.31;

- Tale zona è compresa tra i seguenti confini:

a levante la parte assegnata al Comune di Berbenno
ed il Consorzio di Prato Isio-Caldonno, a mezzodi
e a ponente, ancora la parte assegnata al Comune e
a mezzanotte con il confine territoriale del Comu-
ne di Buglio.

Detta zona per la parte in limite alla proprietà
Comunale seguirà le seguenti linee:

Dopo circa 350 metri dall'origine, raggiunge la
Valle di Vignone e procede quindi pressochè in li-
nea retta seguendo la Valletta detta Valgello del
la Scala per un percorso di circa m. 500 - raggiun-
gendo la località dei Lobbietti; piega quindi a me-
zodi per circa 200 metri e ripiegando verso mattina
per un tratto di circa 450 metri raggiungendo una
linea retta la località denominata Piazzola del Dog-
so di Piviana.

Praticamente questo tratto verrebbe goduto seguendo il sentiero dei Lobbiotti. La linea piega quindi a mezzogiorno raggiungendo dopo circa 520 metri il sentiero che da Prato Maslino va verso l'Alpe Vignone.

Con linea spezzata circonda poi il Prato Maslino propriamente detto risalendo sempre con linea spezzata passando alla Fontana detta dei Ponzali seguendo il sentiero omonimo fino alla Valle del Crap:

risalendo quindi la Valle stessa fino al Dosso detto Crap indi a mattina al piazzale di Riviana.

Da questo punto in linea retta va a raggiungere la Val Grande, il tutto come meglio risulta dal tipo planimetrico a parte.

Valore Lire 950,00.

b) AL COMUNE DI BERBENNO i mappali :

Foglio II. N. 3 - 13 - 17 - 19; Foglio III N. 2 -
Foglio IV. N. 3/b - 4/a; Foglio V. n. 26 - 27 - 128
e 150 - 188; Foglio VI: n. 2 /b - 4/b e 5 di ettari
303.80.20 - Rendita Censuaria Lire 964.95.

Valore Lire 71.970.

II°

a) AL CONSORZIO DI ISIO CALDESINO - la porzione di terreno distinta nella mappa di Berbenno come segue:

Foglio IV. n. 21 - 22; Foglio VII N. 3 - per una superficie di Ettari 79.89.20 e con una rendita censuaria

ria di Lire 161.48 compresa fra i seguenti confini:
A mattina la Valle di Caldenno e per salto verso sera la porzione che viene assegnata al Comune; a mezzodì questa stessa porzione come pure a sera, ancora a sera il Consorzio di Prato Maslino con la Valle Grande e a nord confine territoriale del Comune di Bondoleto.

Detta porzione poi segue le dette linee di confine Della Valle Grande piegando verso sud-est e passando per il Dossò Ghignolo, indi per quello denominato Dossò del Prato dalla Siespe, poi per quello dello Spazzadone per il sentiero del Barok raggiunge la Valle del Tapp piegando poi verso mezzogiorno raggiunge quindi questa Valle fino al sentiero del Bai di Sopra, piega leggermente verso mattina fino al Canale detto Valgello del Bardan, lo percorre fino al sentiero del Buglio di sotto, gira quindi con linea spezzata intorno al prato Isio propriamente detto sale fino al Dossò dalla Motta all'estremità superiore della Valle di Scale; segue detta Valle fino all'incontro del sentiero del Ceppone (Soincon) lo percorre verso mezzodì fino all'incontro con il Canale della Calchera che percorre fino all'incontro con la Valle di Caldenno o Finale.

Valore Lire 9221.-

b) AL COMUNE DI BERBENNO i mappali:

Foglio IV . n. 20 = 23 = 24 = 25 =; Foglio VII: n. I
21 = 22; di ettari 287.44.80 con la rendita censuaria
di Lire 813.32. Valore Lire 63.888,75

III°

a) AL CONSORZIO DI DUSCOWE: la porzione di terreno di-
stinta nella mappa di Berbanno come segue:

Foglio IV. n. 18 - 19 = di ettari 53.08.40 con la
Rendita censuaria di Lire 212.33 - compresa fra i
seguenti confini:

A mattina il confine territoriale di Portalesio e
Torre di Bodoletto, a mezzodi la porzione che viene
assegnata al Comune, a sera la Valle di Caldanno,
a nord termina in angolo acuto; la linea separante
le due porzioni, quella assegnata al Comune, diparte
dalla Valle di Caldanno salendo per la Valletta del-
l'Uva fino all'altezza del sentiero dalla baita pie-
ga quindi verso nord seguendo questo sentiero e
passando al disopra della Baita stessa; raggiunge la
Valletta del Vandul che segue fino al sentiero stes-
so, piega quindi verso nord fino alla Valletta del
Pizzo del Nead e da questo punto sale alla sommità
della località denominata Capin ove esiste una croce.
Valore lire 15.924,75.

b) AL COMUNE DI BERBENNO i mappali:

Foglio IV- n.26 -Foglio VII n.2 - di ettari 3.92.40
con la Rendita censuaria di lire 143,70.

Valore Lire 10.777,50

Manda al delegato di zona Dott.ing. Pietro Inghese
di procedere all'escorporo delle singole zone ed alla
la opposizione dei relativi termini.

Pone le spese della pratica in sede amministrativa,
ivi comprese quelle dell'atto, di registrazione, delle
le volture catastali, di trascrizione e successive
anticipate e da anticiparsi dal Comune, a carico
dei singoli Comuni in proporzione del valore delle
le rispettive quote.

La validità della conciliazione nonché quella del
presente provvedimento sono subordinate all'appro-
vazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Fore-
ste.

MILANO 21 Aprile 1944

IL COMMISSARIO

F.to Gargo

La presente Ordinanza è stata approvata con Decreto
Ministeriale 20 Novembre 1947, registrato alla Corte
dei Conti addì 27 Gennaio 1948 Reg. N. 4 - Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste - foglio N. 9-
pervenuto in copia a quest'ufficio il 4 corrente.
Milano 5 Marzo 1948

IL SEGRETARIO

firm. Angelo Lino Milani

Registrata a Milano li 23 /3/1948 al N. 6514 -
Vol. 323 , Serie IIa -Mod.3° Atti Giudiziari, Esat=
te dal Segretario L. 40,00 per Tassa fissa di Re=
gistro; L. 4,00 Addizionale 10%; L. 2,00 Addizionale
5%; L. 135,00 Diritti Catastali, L. 81,00 Scrittura=
razione,; L. 1,00 Bollo quietanza; L. 115,00 Casua=
li - Totale L. 378,00-oltre L. 96,00 per Bolli Vol=
tura.

IL DIRETTORE

firm. Palladino

Copia conforme all'originale che si rilascia in
carta libera per uso interno d'ufficio .

Milano 25 Marzo 1948

IL SEGRETARIO

(Angelo Lino Milani)

